

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6040 del 22/10/2025
Oggetto	proc. MOPPT0760. RIO BETON S.P.A. Rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Scoltenna in comune di Pievepelago (MO). L.R. n. 7/2004, capo II.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6251 del 21/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: proc. MOPPT0760. RIO BETON S.P.A. Rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Scoltenna in comune di Pievepelago (MO). L.R. n. 7/2004, capo II.

LA RESPONSABILE

Premesso che con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni" la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.);

Richiamata la determinazione regionale n. 286 del 16/01/2012 di concessione per cambio di titolarità per l'occupazione di un'area demaniale richiesta da Beton-Ghiaia di Faranna Luca (C.F.FRNLUCU68P29H980Q) e valida sino al 08/06/2020;

Considerato che le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Covid, quindi fino al 29/06/2022;

Ricevute:

- con nota assunta al protocollo n. PG/2021/67103 del 29/04/2021, la domanda di rinnovo della concessione di occupazione terreni di pertinenza idraulica del Torrente Scoltenna appartenenti al demanio idrico, da parte di Beton-Ghiaia di Faranna Luca entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente l'occupazione;

- con note assunte al protocollo n° 161766 del 04/07/2011 e n° 165010 del 18/09/2025 la comunicazioni di cambio di titolarità rispettivamente da parte di Beton-Ghiaia di Faranna Luca (C.F.FRNLUCU68P29H980Q) e successivamente di Rio Beton s.p.a. (C.F. 00795690361)

Accertato che il subentro è legittimato per affitto di ramo d'azienda con atto notarile registrato a Modena il 02/08/2023;

Dato atto che è stato chiesto il nulla osta idraulico all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena con nota prot. 172562 del 09/11/2021 e successive integrazioni documentali;

Ricevuto da parte della medesima Agenzia, con prot. 107547 del 16/06/2025, il Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, contenente le prescrizioni e le condizioni per l'occupazione dei terreni che viene allegato come parte integrante del presente Atto di determinazione;

Dato atto, ai fini degli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011, che la ditta Rio Beton s.p.a. risulta essere validamente iscritta alla "white list" della Prefettura di Modena;

Verificato che Beton-Ghiaia di Faranna Luca ha versato in data 08/08/2025 € 30.972,13 come canoni dal 2020 al 2025;

Dato atto che Rio Beton s.p.a. in qualità di concessionario subentrante ha versato in data 02/10/2025 € 4.168,92 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi relativi alla concessione;

Preso atto inoltre della richiesta di prescrizione quinquennale dei canoni pregressi ancora dovuti inviata da Beton–Ghiaia di Faranna Luca con nota prot. 127075 del 2025;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- L. n. 241/1990 e smi;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 111/2025 di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell’incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni. ”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “ Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri. ”;

Dato atto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Ing. Ferrecchi Paolo;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del procedimento;
sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Rio Beton s.p.a. (C.F. 00795690361), la concessione per l'occupazione delle le seguenti aree, appartenenti al demanio idrico di pertinenza del torrente Scoltenna alla confluenza con il rio delle Tagliole:

– impianto mobile di frantumazione inerti, impianto betonaggio e annesse strutture deposito materiali nonché viabilità interna, foglio 29 fronte mappali 278, 277, 276, 602 del Comune di Pievepelago;

– scarico mediante tubazione interrata Ø 300 mm nel torrente Scoltenna foglio 23 fronte mappale 385 del Comune di Pievepelago; , codice di procedimento MOPPT0760;

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2036, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dal concessionario per accettazione, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

5. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni espresse dall'Autorità Idraulica (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile) nel Nulla Osta Idraulico prot. PG/2025/107547 del 16/06/2025 allegato quale parte integrante del presente Atto;

6. **di notificare** al concessionario e all'Autorità idraulica competente il duplicato informatico del presente atto;

7. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell'occupazione dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

8. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

9. **di svincolare** la cifra di € 3.440,00 versata il 26/10/2007 a titolo di deposito cauzionale da Edil Pi, diventata Beton Ghiaia di Faranna Luca come riportato dalla determinazione regionale n. 286 del 16/01/2012;

10. **di stabilire che** Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

11. **di dare atto** che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore

ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

Si informa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Proc. MOPPT0760

Concessionario: RIO BETON s.p.a. a socio unico C.F. 00795690361

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Le aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del torrente Scoltenna alla confluenza con il rio delle Tagliole, oggetto di occupazione sono le seguenti:

– impianto mobile di frantumazione inerti, impianto betonaggio e annesse strutture deposito materiali nonché viabilità interna, foglio 29 fronte mappali 278, 277, 276, 602 del Comune di Pievepelago;

– scarico mediante tubazione interrata Ø 300 mm nel torrente Scoltenna foglio 23 fronte mappale 385 del Comune di Pievepelago;

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al **31/12/2036**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo per il canone 2025 è pari a **€ 4.168,92**.

3.2 Il Concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno (www.istat.it).

3.3 Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari a **€ 4.168,92**.

3.4 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito può essere restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario.

3.5 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione ed è tenuto a seguire scrupolosamente le condizioni e le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Unità Territoriale di Modena, acquisito con prot. n. PG/2025/107547 del 16/06/2025 che viene allegato al presente disciplinare quale parte integrante dell'Atto di concessione.

4.2. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi o franamenti per cause da imputarsi alla condotta di scarico, essi dovranno essere ripristinati a spese del Concessionario e l'occupazione potrà essere mantenuta unicamente con le modifiche e gli interventi da concordare con la competente autorità idraulica. Parimenti dovranno essere adottate adeguate misure di messa in sicurezza e ripristino in caso di fenomeni erosivi determinati dalle attività esercitate nell'occupazione delle aree.

4.3 Sono a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano

opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli, ecc.).

4.4 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.5 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare, ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal Concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

Sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante della Ditta Rio Beton s.p.a. con nota n. prot. 02/10/2025.0174279

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.